



DI GIOVANNI PIGLIARMI\*

L'art. 1, comma 2 del dlgs 4 marzo 2015, n. 23, che introduce le c.d. tutele crescenti, prevede che le disposizioni in esso contenute «si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato». Tuttavia, sono sempre più frequenti le casistiche che mettono in evidenza come ci sia incertezza nell'applicazione del nuovo regime sanzionatorio. Venendo ai fatti, il 9/9/2014, il proprietario di un bar ha assunto una dipendente con un contratto

di lavoro subordinato a tempo determinato, che poi ha trasformato in tempo indeterminato il 12 aprile 2015. Attualmente, il datore di lavoro vuole licenziare la dipendente per giustificato motivo soggettivo. La società conta sei dipendenti e vorrebbe conoscere le possibili conseguenze in caso di illegittimità del licenziamento. La giurisprudenza sul punto non ancora pare essersi espressa. Ma molti commentatori si sono cimentati nel cercare una soluzione. Secondo un primo orientamento dottrinale, di fronte alla volontà delle parti di trasformare il rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato si applicherebbero le tutele crescenti perché nel rapporto di lavoro

(a termine) precedentemente in essere l'art. 18 non trovava applicazione. Il datore di lavoro, quindi, dovrà corrispondere un'indennità in relazione alla durata del rapporto di lavoro, che è pari alla metà del valore calcolato in base all'art. 3, comma 2 (cfr. art. 9, dlgs n. 23/2015). In sostanza, tutto ciò che accade dopo il 7/3/2015, ricade sotto il regime sanzionatorio del dlgs n. 23/2015. Di questo parere è anche il Consiglio nazionale consulenti del lavoro (v. circolare 11 marzo 2015, n. 6). Tuttavia, l'applicazione del regime delle tutele crescenti ai rapporti «convertiti» dopo il 7 marzo 2015 senza soluzione di continuità non è pacifica. Infatti, è stata avanzata l'ipotesi che

per detti rapporti trovi ancora applicazione la tutela prevista dall'art. 18 della legge n. 300/1970 o comunque dall'art. 8, legge 604/1966. Infatti, la legge n. 183/2014, all'art. 1, comma 7, lett. c), prevede l'applicazione delle tutele crescenti unicamente per le nuove assunzioni. Non è quindi ipotizzabile che il Legislatore abbia teorizzato nella legge delega un modello indennitario da applicare solo alle nuove assunzioni, mentre nel decreto attuativo abbia utilizzato il termine «conversione» in senso atecnico quale sinonimo di «trasformazione» e persino di «prosecuzione» del contratto di lavoro. Infatti, in termini giuridici, non possono essere considerate nuove assunzioni

né le trasformazioni senza soluzioni di continuità di contratti temporanei in essere né tanto meno la mera prosecuzione dei contratti di apprendistato, al termine del periodo di formazione, senza che una delle parti abbia formalmente optato per la risoluzione del rapporto.

\* dottorando di ricerca  
- università degli Studi di Bergamo - Adapt

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCLU,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
Tel. 06/5415742  
www.anclu.com

## Dottrina divisa nel caso di trasformazione del contratto a termine

# Conversioni poco chiare

## Incerta l'applicazione delle tutele crescenti

### Liquidazioni Iva, invio al 18 settembre

Il nuovo art. 21-bis del decreto legge n. 78/2010 prevede l'obbligo per i soggetti passivi di trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) da presentare anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito (come confermato nelle istruzioni del Modello). Per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi al 2° trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali ovvero ai mesi di aprile maggio e giugno 2017 per i soggetti mensili la scadenza è fissata al 16 settembre 2017 (termine spostato al 18 settembre 2017 in quanto la giornata del 16 cade di sabato). Per espressa previsione normativa non sono tenuti all'effettuazione dell'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche semestrali, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero (nello specifico non sono tenuti all'effettuazione dell'adempimento i seguenti soggetti: - soggetti che effettuano solo operazioni esenti; - i contribuenti minimi/forfettari; - produttori agricoli «esonerati» (volume d'affari del 2016 inferiore ai 7 mila euro e con volume d'affari maggiore ai 2/3 derivante da cessioni di prodotti di cui alla tabella A/I); - soggetti che esercitano attività di intrattenimento (es: discoteche); - associazioni in regime di legge n. 398/91; - tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate a Iva); - impresa individuale che ha concesso in locazione l'unica azienda per l'intero 2016; - soggetti non residenti con partita Iva in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva; - soggetti non residenti extra Ue con partita Iva in Italia che esercitano attività di e-commerce; - soggetti extra Ue con partita Iva in Italia.

Si rammenta inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono presentare la comunicazione dei dati Iva solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. In caso di omessa/incompleta/infelede comunicazione dei dati, si applica la sanzione che va da euro 500 a euro 2 mila (art. 11, comma 2-ter, dlgs 471/97); è prevista una riduzione al 50% se la trasmissione corretta viene effettuata

entro i 15 giorni successivi al termine previsto dalla normativa. Con la risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle entrate ha fornito informazioni in materia di ravvedimento stabilendo che per la regolarizzazione risultano applicabili le seguenti sanzioni (art. 13, dlgs n. 471-1997): a) riduzione a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni; b) riduzione a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo; c) riduzione a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo; d) riduzione a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo; e) riduzione a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione fino alla notifica dell'atto impositivo. L'Agenzia nella risoluzione n. 104-2017, ha ribadito inoltre che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva rappresenta un adempimento propedeutico a quello dichiarativo, ancorché sia diverso e autonomo e che, ai fini della correzione della comunicazione, occorre verificare se il rimedio all'errore/omissione sia effettuato prima o dopo l'invio della dichiarazione Iva ovvero:

1) regolarizzazione prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva: è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata;

2) regolarizzazione con la dichiarazione Iva: l'obbligo di inviare la comunicazione viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione (se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione «specificata» di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del dlgs 471/1997, eventualmente ridotta; se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini della correzione, occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione (articolo 5 del dlgs 471/1997), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella «specificata» ex articolo 11, dlgs n. 471/1997, anch'essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il pagamento.

Celeste Vivenzi

### Sicurezza, la sanzione estingue il reato

Il pagamento della sanzione amministrativa effettuata ai sensi dell'art. 24 dlgs 758/94 dal legale rappresentante riverbera l'effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore. Tale effetto estintivo rimane inalterato anche se provvede al pagamento il soggetto diverso dal trasgressore. Così la Corte di cassazione (sez. 3ª penale) in sentenza 28 agosto 2017, n. 39449. Il presidente di una srl era stato condannato dal tribunale alla pena di euro 11.000,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al dlgs n. 81 del 2008. Ricorreva per cassazione l'interessato domandando di essere assolto da tutte le imputazioni per essere i reati estinti a seguito di oblazione amministrativa, al cui pagamento aveva provveduto la società. La suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Va, infatti, in proposito ricordato che l'art. 301, dlgs n. 81 del 2008, di cui il ricorrente ha lamentato la violazione, prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste da tale decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali (come quelle ascritte al ricorrente) sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ovvero la pena della sola ammenda. L'art. 24, comma 1, di tale dlgs 758/94 prevede l'estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro nel caso di adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine fissato e di pagamento delle somme previste dall'art. 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo (e cioè di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa).

La stessa suprema Corte ha al riguardo già affermato che il pagamento della sanzione amministrativa effettuata ai sensi dell'art. 24, dlgs 19 dicembre 1994, n. 758 dal legale rappresentante della società riverbera l'effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore, che abbia operato come persona fisica all'interno dell'azienda, sottolineando la rilevanza, ai fini estintivi della contravvenzione, dei dati obiettivi della eliminazione delle violazioni e del pagamento della somma stabilita ai sensi della disposizione citata. Si tratta di principio che il Collegio ha ritenuto condividere e ribadire, in considerazione della assenza di una previsione circa la necessità del pagamento delle somme dovute da parte del contravventore personalmente, cosicché il pagamento delle stesse da parte dell'ente per il quale il suddetto contravventore operava, nell'ambito della cui attività le violazioni vennero commesse, può, qualora sia congruo, cioè riguardi tutte le violazioni e corrisponda agli importi stabiliti, determinare l'effetto estintivo contemplato dalla disposizione invocata dal ricorrente e di cui lo stesso ha prospettato la violazione.

Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso.